



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 33 -1/2022 PU

Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-70 CCII)

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letto il ricorso depositato nell'interesse del **Sig. Marco Spina** al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII, nonché la successiva nota integrativa del 28.02.2023;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 67 CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, dott.ssa Caterina Bruno per come integrata risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;



Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) e
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 33/2022 PU;

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al gestore della crisi, che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 29/03/2023

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio



PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. 68 CCII

Spina Marco, nato a Cosenza il 07/07/1985 titolare del codice fiscale SPN MRC 85L07 D086L residente in Montalto Uffugo (CS) alla Via Delle Querce n. 10, in seguito anche denominato "parte istante",

PREMESSO CHE

- parte istante ha intenzione di ricorrere alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.2 della Legge 3/2012 e ssmm, non essendo soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un imprenditore) ed a cagione del perdurante squilibrio manifestatosi tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
 - sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 e ssmm in quanto parte istante: - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti analoghi; - non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 3/2012 e ssmm; - fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
 - previa apposita istanza l'OCC presso la CCIAA di Cosenza nominava in sostituzione della dott.ssa Cecilia Carrisi la dott.ssa Caterina Bruno quale Gestore della Crisi il quale ha accettato l'incarico;
 - a seguito dell'esame della fattispecie è emerso che la scelta migliore tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 e ssmm è rappresentata dalla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Tutto ciò premesso parte istante, per il tramite dell'OCC adito formula la seguente proposta di

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il presente atto si compone di tre sezioni: nella prima verrà indicato il patrimonio di parte istante, nella seconda verrà proposto un elenco (graduato) dei creditori e nella terza parte verranno richiamate le cause del sovraindebitamento, l'attuale situazione del debitore e la domanda di piano del consumatore

PARTE PRIMA - IL PATRIMONIO DELL'ISTANTE

Parte istante risulta proprietaria dei seguenti beni:

- a) Piena proprietà in ragione di ½ di immobile sito in Montalto Uffugo (CS) alla Via delle Querce identificato al Catasto Fabbricati, foglio 60, particella 534, sub. 52, cat. A/3, classe 2, consistenza 5,5, rendita € 284,05, zona urbanistica periferia;
- b) Rapporto di c/c n. 001 1639109-3 MEDIOLANUM su cui vien accreditato soltanto lo stipendio;
- c) rapporto di c./c.7150 CREDEM saldo al 31.12.2019 € 129,40;
- d) deposito a risparmio n. 01/71255/21 BCC Mediocrati ultimo saldo 19.7.2011 € 13,39;
- e) rapporto di c./c. 101508006 UNICREDIT SPA saldo al 31.12.2019 € 0;



f) contratto di lavoro part time siglato in data 1.11.2011 con COVISIAN S.P.A.

PARTE SECONDA - GRADUAZIONE DEI CREDITORI

Per ciò che concerne l'indicazione dei creditori, i creditori di parte istante, sono i seguenti:

PRIVILEGIATI

- AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Euro 2.550,72 per tasse automobilistiche non pagate riferite a diverse annualità comprensive oneri, interessi e spese varie;

- CREDITO EMILIANO S.P.A.

Euro 98.598,26 quale debito residuo da pagare al per mutuo ipotecario in regolare ammortamento intestato ai sigg.ri Spina Marco e Corno Alessandra.

CHIROGRAFARI

- AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Euro 846,52 da pagare all'Agenzia della Riscossione per contravvenzione codice della strada e sanzioni su tasse automobilistiche non pagate oltre ad altri oneri, interessi e spese varie;

- AGOS DUCATO S.P.A.

Euro 10.994,53 da pagare alla società per contratto di finanziamento n. 56603095 del 21/04/2017;

- SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

Euro 14.837,94 da pagare alla società per contratto di prestito personale n. 14015774 siglato il 02/05/2017

Inoltre, parte istante precisa che i compensi spettanti al Gestore della Crisi – concordati in € 2.283,84 rientreranno tra i crediti prededucibili.

Il compenso dell'Avv. Amoroso, sollevato dall'incarico, intimato in € 951,60 per l'assistenza legale e contestato (cfr. Esposto al COA) verrà accantonato e non distribuito sino all'esito da parte del COA competente.

I detti compensi, che risultano comprensivi di oneri ed accessori di legge, saranno subordinati al buon esito della procedura.

PARTE TERZA

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO ED ATTUALE SITUAZIONE DEL DEBITORE

Parte ricorrente svolge dall'anno 2011 attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato e con orario part time al 50% alle dipendenze della Covisian Spa. Convive con la Signora Alessandra Corno dalla quale ha avuto due bambini, Leonardo di 5 anni e Thomas di 1 anno.

Nel mese di Aprile 2017 - tenuto conto della posizione lavorativa e della situazione reddituale - si determinava ad acquistare l'immobile sito in n Montalto Uffugo (CS) alla Via delle Querce da adibire a casa familiare, richiedendo ed ottenendo una somma a titolo di mutuo da parte del Credito Emiliano Spa



dell'importo di € 104.000,00 da restituire in 363 rate mensili pari ad € 386,00 e con scadenza il 26.4.2047.

Al fine di potere pagare le spese extra mutuo e di avere liquidità per potere acquistare il mobilio e far fronte ad altre spese richiedeva ed otteneva un finanziamento personale dalla società Santander Consumer Bank S.p.A. – considerato anche la garanzia personale prestata dalla compagna - e nei confronti della società Agos Ducato S.p.A.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del Debitore unitamente facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Difatti nell'anno d'imposta 2016 il reddito risultava pari ad € 9.992,00 e nel 2017 risultava pari ad € 10.627,00. Nell'anno d'imposta 2017 il reddito percepito era pari ad € 12.679,00

Occorre inoltre precisare che il ricorrente beneficiava anche del sostegno economico proveniente dalla convivente Signora Corno Alessandra la quale anch'essa ha in essere un contratto di assunzione a tempo indeterminato con la società Covisian S.p.A.

Proprio in virtù del reciproco aiuto tra i conviventi il ricorrente è sempre riuscito ad onorare tutti gli impegni assunti senza alcuna difficoltà.

Purtroppo, in modo del tutto inaspettato, nell'anno 2018 è stata diagnosticata al primo figlio, Leonardo, un disturbo dello spettro autistico accertato, poi, anche dall'Inps di Cosenza con verbale di invalidità civile del 02/10/2018.

Da allora è accaduto che le spese familiari sono aumentate vertiginosamente per le cure e terapie mediche in favore del piccolo Leonardo.

Ed invero il ricorrente è costretto a sostenere il pagamento di € 620,00 mensili al fine di consentire al piccolo Leonardo 20 ore di terapia settimanale tenuto conto che l'Asp di Cosenza garantisce solo due sedute a settimana di quarantacinque minuti ciascuna. A queste debbono aggiungersi le spese per i medicinali che ammontano ad € 300,00/350,00 circa ogni due mesi e quelle occorrenti per gli accertamenti specialistici pari ad € 180,00 bimestrali e quelle di viaggio necessarie per recarsi a Bari presso il medico specialista che ha in cura Leonardo. Tali problemi hanno comportato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile al punto da non consentire al ricorrente di potere adempiere a tutti gli impegni economici assunti secondo le originarie scadenze.

Malgrado le difficoltà economiche il ricorrente ha tentato in ogni modo di adempiere alle obbligazioni assunte continuando a pagare le rate del mutuo ipotecario mentre è stato costretto, purtroppo, ad interrompere il pagamento delle rate dei finanziamenti a decorrere dal mese di Maggio 2018.

ATTUALE SITUAZIONE DEL DEBITORE E PIANO DEL CONSUMATORE

A fronte dello scenario economico di cui al precedente punto (parte seconda) il Debitore intende domandare nella qualità di consumatore **la ristrutturazione dei debiti con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dalla Legge 3/2012 e ssmm proponendo il soddisfacimento dei creditori mediante il pagamento di una rata mensile € 589,39 (€ 164,89 prevista nel piano del consumatore oltre la rata di mutuo pari ad € 424,50),** rata sostenibile nel rispetto del reddito



mensile che il ricorrente percepisce attualmente ed al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare alle quali contribuisce la compagna del ricorrente Signora Alessandra Corno la quale beneficia di un contratto di assunzione con la società “Covisian S.p.A.” a tempo indeterminato. Il Piano avrà durata di 6 anni e si prefissa come obiettivo quello di soddisfare – nel rispetto delle entrate patrimoniali e della sostenibilità della rata - i creditori privilegiati e chirografari nonché il creditore ipotecario secondo gli importi previsti e dovuti nell’arco dei sei anni per come indicati nel piano di ammortamento originario.

Più precisamente la proposta prevede un piano sostenibile di euro 11.871,96 da restituire in sei anni ed il mutuo continuerà ad essere pagato regolarmente nel rispetto dell’importo dovuto ed alle scadenze previste nel contratto.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, ai privilegiati il 100% ed ai chirografi il 20 % del dovuto.

I crediti in prededuzione verranno pagati nelle prime 36 mensilità; i crediti privilegiati (ovverosia il credito nei confronti dell’Agenzia della Riscossione) a decorrere dal secondo anno per 36 mensilità; i creditori chirografari con decorrenza dal 4° anno fino alla rata 72.

Il piano proposto, quindi, prevede un lasso temporale di 6 anni in cui il mutuo ipotecario sarà pagato secondo importi e termini previsti nel piano di ammortamento originario.

Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico su un conto corrente da mettere al servizio del debito.

Si precisa infine che il valore di realizzo della quota di proprietà dell’unico bene immobile di proprietà è stimato in euro 48.950,00 e pertanto il piano proposto risulta certamente più vantaggioso rispetto all’alternativa liquidatoria.

Istanza di sospensione.

Parte istante intende anche avanzare al Tribunale attraverso la presente proposta istanza di sospensione ex art. 12 bis co. 2 e ssmm, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di ogni procedimento esecutivo pendente in danno dell’istanti in quanto nelle more della convocazione dei creditori l’esecuzione delle procedure esecutive potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto. Parte istante intende anche richiedere che non possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive individuali, disposti i sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che pregiudicherebbero la fattibilità del piano.

Cosenza, lì 27/10/2022.

PARTE RICORRENTE
F.to Marco Spina



VISTO OCC
F.to Dott.ssa Caterina Bruno



Tribunale di Cosenza

Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
SU RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Ricorrente: Spina Marco

Codice Fiscale: SPNMRC85L07D086L

Residenza: Via delle Querce, 10 - Montalto Uffugo (CS)

Situazione occupazionale: Lavoratore dipendente

Atto di nomina del professionista: Determina camerale

Luogo e data: Cosenza 27/10/2022

Il professionista nominato
Dott.ssa Caterina Bruno



INDICE

CAPITOLO 1: PREMESSE

1. Finalità
2. Presupposti di ammissibilità
3. Veridicità dei dati
4. Sintesi della proposta

CAPITOLO 2: DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA E VALUTAZIONE

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza
2. Valutazione della proposta
3. Compenso del professionista
4. Giudizio finale



CAPITOLO 1: PREMESSE

1. Finalità

Lo scopo della presente è l'ammissione di parte alle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli articoli 6 e ss. della legge 3/2012 e successive modifiche, in relazione alle obbligazioni assunte, tali da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente.

2. Presupposti di ammissibilità

Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7, legge 3/2012 e successive modifiche in quanto:

1. Il debitore si trova in situazione da sovraindebitamento, nei termini prima definiti;
2. Il debitore è un "Consumatore" in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali, estranei all'attività professionale o imprenditoriale;
3. Non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalla quelle disciplinate dalla l. 3/2012 e ssmm;
4. Non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui alla l. 3/2012 e ssmm;
5. Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della l. 3/2012 e ssmm;
6. Ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, al fine di consentire l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

3. Veridicità dei dati

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso anche grazie alle banche dati interpellate.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che:

A) SULLA CONSISTENZA E SULLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Il ricorrente possiede un patrimonio così composto:

- Piena proprietà in ragione di ½ di immobile sito in Montalto Uffugo (CS) alla Via delle Querce identificato al Catasto Fabbricati, foglio 60, particella 534, sub. 52, cat. A/3, classe 2, consistenza 5,5, rendita € 284,05, zona urbanistica periferia;



- Rapporto di c/c n. 001 1639109-3 MEDIOLANUM su cui vien accreditato soltanto lo stipendio;
- Rapporto di c./c.7150 CREDEM saldo al 31.12.2019 € 129,40;
- Deposito a risparmio n. 01/71255/21 BCC Mediocrati ultimo saldo 19.7.2011 € 13,39;
- Rapporto di c./c. 101508006 UNICREDIT SPA saldo al 31.12.2019 € 0;
- Contratto di lavoro part time siglato in data 1.11.2011 con COVISIAN S.P.A.

B) SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il ricorrente percepisce un reddito mensile netto di € **927,50** come si desume dall'ultima dichiarazione fiscale.

C) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da **4** persone e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari ad € **505,00**.

Le principali spese mensili, infatti, sono le seguenti:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Spesa alimentare | € 300,00 |
| Energia elettrica | € 35,00 |
| Riscaldamento | € 70,00 |
| Auto (rca, bollo e carburante) | € 100,00 |
| | Tot. € 505,00 |

Alle spese correnti e a quelle per la terapia del figlio invalido civile partecipa anche la convivente sig.ra Corno Alessandra che percepisce un reddito mensile medio di € 825,00.

D) SULLE POSIZIONI DEBITORIE

Per ciò che concerne l'indicazione dei creditori, i creditori di parte istante, sono i seguenti:

PRIVILEGIATI

- **AGENZIA DELLA RISCOSSIONE**

Euro 2.550,72 per tasse automobilistiche non pagate riferite a diverse annualità comprensive oneri, interessi e spese varie;

- **CREDITO EMILIANO S.P.A.**

Euro 98.598,26 quale debito residuo da pagare al per mutuo ipotecario in regolare ammortamento intestato ai sigg.ri Spina Marco e Corno Alessandra.

CHIROGRAFARI

- **AGENZIA DELLA RISCOSSIONE**

Euro 846,52 da pagare all'Agenzia della Riscossione per contravvenzione codice della strada e sanzioni su tasse automobilistiche non pagate oltre ad altri oneri, interessi e spese varie;

- **AGOS DUCATO S.P.A.**

Euro 10.994,53 da pagare alla società per contratto di finanziamento n. 56603095 del 21/04/2017;



- SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

Euro 14.837,94 da pagare alla società per contratto di prestito personale n. 14015774 siglato il 02/05/2017

Inoltre, parte istante precisa che i compensi spettanti al Gestore della Crisi – concordati in € 2.283,84 rientreranno tra i crediti prededucibili.

Il compenso dell'Avv. Amoroso, sollevato dall'incarico, intimato in € 951,60 per l'assistenza legale e contestato (cfr. Esposto al COA) verrà accantonato e non distribuito sino all'esito da parte del COA competente.

I detti compensi, che risultano comprensivi di oneri ed accessori di legge, saranno subordinati al buon esito della procedura.



4. Sintesi della proposta

La proposta prevede una rata mensile di € 589,39 (€ 164,89 prevista nel piano, oltre la rata di mutuo pari ad € 424,50), sostenibile nel rispetto del reddito mensile che il ricorrente percepisce attualmente ed al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare alle quali contribuisce la compagna del ricorrente Signora Alessandra Corno la quale beneficia di un contratto di assunzione con la società “Covisian S.p.A.” a tempo indeterminato.

Il Piano avrà durata di 6 anni e si prefissa come obiettivo quello di soddisfare – nel rispetto delle entrate patrimoniali e della sostenibilità della rata - i creditori privilegiati e chirografari nonché il creditore ipotecario secondo gli importi previsti e dovuti nell’arco dei sei anni per come indicati nel piano di ammortamento originario.

Più precisamente la proposta prevede un piano sostenibile di euro 11.871,96 da restituire in sei anni ed il mutuo continuerà ad essere pagato regolarmente nel rispetto dell’importo dovuto ed alle scadenze previste nel contratto.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, ai privilegiati il 100% ed ai chirografi il 20% del dovuto.

I crediti in prededuzione verranno pagati nelle prime 36 mensilità; i crediti privilegiati (ovverosia il credito nei confronti dell’Agenzia della Riscossione) a decorrere dal secondo anno per 36 mensilità; i creditori chirografari con decorrenza dal 4° anno fino alla rata 72.

Il piano proposto, quindi, prevede un lasso temporale di 6 anni in cui il mutuo ipotecario sarà pagato secondo importi e termini previsti nel piano di ammortamento originario.

Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico su un conto corrente da mettere al servizio del debito.



CAPITOLO 2: DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA E VALUTAZIONE

In adempimento all'incarico conferito, presa visione della documentazione fornita, effettuate le necessarie verifiche, si riportano qui di seguito le risultanze della valutazione precedute dalla descrizione della situazione debitoria.

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza

L'articolo 9, comma 3 bis della l. 3/2012 e ssmm, specifica che nella relazione complementare alla proposta del ricorrente si riferisca su:

- cause dell'indebitamento;
- diligenza impiegata dal debitore nell'*assumere volontariamente le obbligazioni*;
- *le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere.*

In aggiunta, l'art. 12-bis, comma 3°, l. n. 3/2012 e ssmm, preclude al giudice di ammettere alle procedure di sovraindebitamento in due casi:

- 1) **quando costui abbia contratto obbligazioni** *«senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere»;*
- 2) **laddove abbia** *«colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».*

La prima condizione di ammissibilità (diligenza del ricorrente) posta dalla norma richiede la ponderazione delle obbligazioni che assume, alla luce dei propri redditi, sia attuali, sia attesi, nonché delle spese correlate alle esigenze di vita personali e familiari (in relazione ad un arco temporale corrispondente con la durata del rapporto obbligatorio), secondo il parametro dell'uomo ragionevole. Quindi, per formulare un addebito di negligenza nei confronti del debitore non è sufficiente il fatto solo che, al tempo in cui il singolo debito è insorto, vi fosse un oggettivo squilibrio tra l'ammontare dell'indebitamento ed i redditi/rendite disponibili, **occorrendo anche accertare che, sempre con riferimento a quell'epoca, la stima dei flussi futuri di reddito, grazie ai quali egli aveva programmato di adempiere alle obbligazioni contratte, sia stata troppo superficiale od ottimistica.** Inoltre, nella valutazione della diligenza del consumatore, occorre, per i debiti derivanti da contratti di finanziamento, tenere conto dei doveri di informazione, assistenza e valutazione del merito creditizio, incombenti sul creditore-professionista, secondo la disciplina relativa al credito ai consumatori, prevista, sia dal t.u.b., sia dalla recente direttiva 2014/17/UE, sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. A tal proposito, la sentenza del Tribunale di Forlì del 19 luglio 2018 e 20 agosto 2018, nel valutare la meritevolezza dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento, pone l'accento sulla necessità da parte degli istituti di finanziamento di adottare una condotta diligente prima della concessione del finanziamento, stabilendo che si possa considerare



meritevole il debitore quando gli istituti finanziatori hanno adeguatamente valutato il merito creditizio concedendo il finanziamento

La seconda delle due condizioni (indebitamento incolpevole) attiene ai casi in cui siano intervenuti dei fatti non controllabili, né prevedibili, idonei a ridurre significativamente il patrimonio e/o il reddito, attuale ed atteso, del debitore o del suo nucleo familiare.

Tali sopravvenienze, devono aver causato uno squilibrio patrimoniale inesistente al tempo in cui il debito è stato assunto.

Appare corretto, però, attribuire rilevanza alle sopravvenienze anche come ragioni che *determinano* la domanda di credito, facendo nascere l'esigenza di debitore un ulteriore debito da finanziamento (come *estrema ratio*), pur insostenibile alla luce delle condizioni economiche in cui il consumatore versa.

Ed infatti, diversamente concludendo, si giungerebbe al risultato paradossale di negare qualsiasi tutela proprio a coloro che, in una prospettiva di solidarietà sociale, ne hanno più bisogno, a tutto vantaggio di quei finanziatori i quali, pur essendo (o dovendo essere) consapevoli del dissesto economico del debitore (all'esito della valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato), abbiano, ciononostante, concesso il credito (magari confidando nella propria posizione di forza rispetto ad altri creditori, per via di garanzie o di altri strumenti, quali la c. d. cessione di un quinto dello stipendio o della pensione del debitore, opponibile agli altri creditori, etc.).

In sintesi, la disciplina descritta contempla una nuova categoria, l'incapacità di adempiere di tipo soggettivo, che assume rilevanza, sia se originaria (già presente al tempo in cui l'obbligazione è sorta, ma di cui il debitore non si è avveduto, pur dispiegando uno sforzo conforme a diligenza), sia se sopravvenuta.

CASO DI SPECIE:

Nel caso di specie il debitore non ha colposamente determinato il sovraindebitamento poiché all'atto di assunzione delle obbligazioni si trovava in una situazione economico patrimoniale tale da far presumere la possibilità di poter adempiere i debiti contratti.

Al momento della contrazione dei debiti, infatti, non sussistevano ragioni tali da poter far presumere la successiva perdita di capacità economica.

Di contro, la situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da:

- **Situazioni personali imprevedibili al momento della contrazione del debito**
- **Eventi esterni non riconducibili alla sfera soggettiva del debitore**

Nel mese di Aprile 2017 - tenuto conto della posizione lavorativa e della situazione reddituale - si determinava ad acquistare l'immobile sito in n Montalto Uffugo (CS) alla Via delle Querce da adibire a casa familiare, richiedendo ed ottenendo una somma a titolo di mutuo da parte del Credito



Emiliano Spa dell'importo di € 104.000,00 da restituire in 363 rate mensili pari ad € 386,00 e con scadenza il 26.4.2047.

Al fine di potere pagare le spese extra mutuo e di avere liquidità per potere acquistare il mobilio e far fronte ad altre spese richiedeva ed otteneva un finanziamento personale dalla società Santander Consumer Bank S.p.A. – considerato anche la garanzia personale prestata dalla compagna - e nei confronti della società Agos Ducato S.p.A.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del Debitore unitamente facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Difatti nell'anno d'imposta 2016 il reddito risultava pari ad € 9.992,00 e nel 2017 risultava pari ad € 10.627,00. Nell'anno d'imposta 2017 il reddito percepito era pari ad € 12.679,00

Occorre inoltre precisare che il ricorrente beneficiava anche del sostegno economico proveniente dalla convivente Signora Corno Alessandra la quale anch'essa ha in essere un contratto di assunzione a tempo indeterminato con la società Covisian S.p.A.

Proprio in virtù del reciproco aiuto tra i conviventi il ricorrente è sempre riuscito ad onorare tutti gli impegni assunti senza alcuna difficoltà.

Purtroppo, in modo del tutto inaspettato, nell'anno 2018 è stata diagnosticata al primo figlio, Leonardo, un disturbo dello spettro autistico accertato, poi, anche dall'Inps di Cosenza con verbale di invalidità civile del 02/10/2018.

Da allora è accaduto che le spese familiari sono aumentate vertiginosamente per le cure e terapie mediche in favore del piccolo Leonardo.

Ed invero il ricorrente è costretto a sostenere il pagamento di € 620,00 mensili al fine di consentire al piccolo Leonardo 20 ore di terapia settimanale tenuto conto che l'Asp di Cosenza garantisce solo due sedute a settimana di quarantacinque minuti ciascuna. A queste debbono aggiungersi le spese per i medicinali che ammontano ad € 300,00/350,00 circa ogni due mesi e quelle occorrenti per gli accertamenti specialistici pari ad € 180,00 bimestrali e quelle di viaggio necessarie per recarsi a Bari presso il medico specialista che ha in cura Leonardo.

Tali problemi hanno comportato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile al punto da non consentire al ricorrente di potere adempiere a tutti gli impegni economici assunti secondo le originarie scadenze.

Malgrado le difficoltà economiche il ricorrente ha tentato in ogni modo di adempiere alle obbligazioni assunte continuando a pagare le rate del mutuo ipotecario mentre è stato costretto, purtroppo, ad interrompere il pagamento delle rate dei finanziamenti a decorrere dal mese di Maggio 2018.



2. Valutazione della proposta

Lo scrivente è chiamato anche ad attestare **la fattibilità** della proposta e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Nello specifico essa prevede il pagamento di tutti i creditori (incluso il compenso dello scrivente professionista) in deroga all'art. 2741 c.c.

Le classi creditorie privilegiate verrebbero soddisfatte nel rispetto della normativa vigente secondo la quale il credito munito di privilegio possa non essere soddisfatto integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (cfr. Stima immobiliare).

Lo scrivente è chiamato altresì a valutare la **convenienza della proposta** rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore. Invero, considerando la crisi generale, si può affermare che risulta difficile una immediata vendita del bene.

Si consideri oltretutto che l'unico bene immobile posseduto al 50% dal sig. Spina risulta essere anche l'abitazione principale in assenza della quale lo stesso sarebbero costretto a ricercare per il suo nucleo altra sistemazione con l'aggravio di un canone di locazione sulle spese mensili correnti.

Si precisa infine che il valore di realizzo della quota di proprietà dell'unico bene immobile di proprietà è stimato in euro 48.950,00 e pertanto il piano proposto risulta certamente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. Compenso del professionista

Nello spirito della legge il compenso dello scrivente professionista è stato calcolato al minimo ex D.M. 202/2014 decurtato del 40%.



4. Giudizio finale

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, il professionista nominato

ESAMINATI

- I documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
- La situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di privilegio;
- La proposta del ricorrente;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità della domanda.

Si precisa in conclusione che, essendo la scrivente professionista subentrata al precedente gestore Dott.ssa Cecilia Carrisi, ha provveduto a notificare agli Enti fiscali l'accettazione dell'incarico. Pertanto, la Dott.ssa Caterina Bruno rimane disponibile ad integrare il presente piano alla luce dei riscontri che dovessero pervenire nelle more da parte dei suddetti Enti.

Con osservanza.

IL GESTORE DELLA CRISI

F.to Dott.ssa Caterina Bruno

Per rato e conferma

IL RICORRENTE

F.to Sig. Marco Spina



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
NOTA INTEGRATIVA
PER

SPINA MARCO

CONTRO
CREDITO EMILIANO
ED ALTRI

Proc. n. 33-1/2022 PU (ristrutturazione dei debiti)

Giudice: Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

In ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Cosenza datata 13/02/2023, nel rispetto dei termini concessi dal Tribunale (1 marzo 2023), nel riportarsi ai precedenti scritti e ad integrazione degli stessi, il gestore della crisi dott.ssa Caterina Bruno deposita i seguenti chiarimenti.

A) SULLE SPESE MEDICHE CHE COSTITUISCONO CAUSA DELL'INDEBITAMENTO.

1. La proposta indica che nel 2018 è stato diagnosticato al primo figlio del ricorrente, Leonardo, un disturbo dello spettro autistico, accertato anche dall'INPS di Cosenza con un verbale di invalidità civile datato 2 ottobre 2018. Da allora, le spese familiari sono aumentate vertiginosamente per le cure e le terapie mediche a favore di Leonardo. Il ricorrente è costretto a sostenere il pagamento di circa € 620,00 mensili per consentire al figlio 20 ore di terapia settimanale, considerando che l'ASL di Cosenza fornisce solo due sedute settimanali di quarantacinque minuti ciascuna. A queste spese si aggiungono quelle per i medicinali, pari a circa € 300,00/350,00 ogni due mesi, e quelle per gli accertamenti specialistici, pari a € 180,00 ogni due mesi. Inoltre, sono necessarie spese di viaggio (carburante) per recarsi fuori regione presso il medico specialista che ha in cura Leonardo. Le spese di terapia sono documentate e possono essere verificate tramite le ricevute nonché l'estratto dei pagamenti (**All. 1**).
2. La proposta non fa menzione in quanto sovraggiunta nelle more della procedura, esattamente l'11 gennaio 2023, della diagnosi sul secondo figlio di nome Thomas (**All. 2**) al quale è stato diagnosticato lo stesso disturbo dello spettro autistico già riscontrato nel primo figlio Leonardo.



Pertanto è possibile ipotizzare che le spese afferenti alle spese mediche raddoppieranno nei prossimi mesi, dato che la terapia dovrà essere ampliata per includere entrambi i figli.

E' altresì prevedibile che tali spese assorbiranno buona parte dello stipendio di Corno Alessandra come si riferirà nel successivo paragrafo.

Alla luce di quanto sopra, dunque, appare evidente la meritevolezza del ricorrente che ha necessità di un fresh start per poter adempiere alle obbligazioni assunte e non soddisfatte per causa di forza maggiore.

B) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE (INTEGRAZIONE ART. 67 CO. 2 E ART. 68 CO. 2 DEL CCII).

Le tabelle che seguono riepilogano le entrate (Art. 3) del debitore e della sua compagna, madre dei minori.

SPINA MARCO – PARTE RICORRENTE

| ANNO D'IMPOSTA | REDDITI (Modello 730) |
|----------------|-----------------------|
| 2019 | € 9.876,00 |
| 2020 | € 10.058,00 |
| 2021 | € 11.130,00 |

CORNO ALESSANDRA – COMPAGNA DEL RICORRENTE E MADRE DEI MINORI

| ANNO D'IMPOSTA | REDDITI (Certificazione Unica) |
|----------------|--------------------------------|
| 2019 | € 9.875,98 |
| 2020 | € 10.144,53 |
| 2021 | € 10.062,15 |

Dall'esame dei redditi del partner si evince che essi non intaccano significativamente sulla proposta avanzata tenuto conto che le spese correnti familiari, alla luce di quanto rilevato al paragrafo A) ovvero la patologia afferente anche al secondo figlio Thomas, tendono ad aumentare e tale incremento assorbirà proprio i redditi di Corno Alessandra che corrisponde anche il 50% della rata di mutuo.



In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

| CREDITORE | GRADO | IMPORTO |
|------------------|-----------------------|----------------|
| OCC | PREDEDUCIBILE | € 2.283,84 |
| CREDEM | IPOTECARIO | € 98.598,26 |
| AER | PRIVILEGIATO GENERALE | € 2.550,72 |
| AER | CHIROGRAFO | € 846,52 |
| AGOS | CHIROGRAFO | € 10.994,53 |
| SANTANDER | CHIROGRAFO | € 14.837,94 |

Riguardo alla posizione Credem, nel rispetto di quanto suggerito dal Giudicante con la sua Ordinanza, si precisa che l'elenco delle spese correnti del sig. Spina viene integrato del 50% di rata di mutuo atteso che la restante parte rimane in capo a Corno Alessandra. Di seguito il prospetto sulle spese mensili correnti debitamente aggiornato:

| SPESE MENSILI CORRENTI | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|
| SPESA ALIMENTARE | € 300,00 |
| ENERGIA ELETTRICA | € 35,00 |
| RISCALDAMENTO | € 70,00 |
| AUTO (RCA, BOLLO, CARBURANTE) | € 100,00 |
| RATA DEL MUTUO AL 50% | € 212,25 |
| TOTALE | € 717,25 |

C) SUL MERITO CREDITIZIO (INTEGRAZIONE ART. 68 CO. 3 DEL CCII).

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Riguardo alla diligenza impiegata dai ricorrenti nel contrarre i propri debiti, corre l'obbligo richiamare l'art. 124-bis del TUB.



Infatti, il soggetto finanziatore è tenuto a considerare il merito creditizio valutato come reddito disponibile ovvero reddito complessivo da ISEE pari a € 26.611,60/12 dedotto l'importo per vivere dignitosamente misurata moltiplicando l'importo dell'assegno sociale di € 503,27 per il parametro ISEE del nucleo pari a 3,16 (**All. 4**): nel caso di specie tale soglia è risultata pari a € 1.590,33.

Pertanto, il reddito cedibile sarebbe pari a € 627,26 ovvero ($€ 26.611,60/12 = € 2.217,59$) - € 1.590,33, valore al di sotto di quello stimato dagli intermediari finanziari avendo essi quantificato la soglia in almeno € 856,00 in sede di erogazione.

Infatti le rate ammontano complessivamente a € 856,00 (cfr. Visura Crif già in atti), quindi ben oltre il limite massimo di € 627,26.

Discutibile anche il comportamento di Credem che in seguito al deposito della proposta ha revocato il mutuo del ricorrente (**All. 5**).

All'uopo corre l'obbligo di rilevare che il debitore con la sua proposta aveva manifestato richiesta di sospensione, motivo per cui si chiede al Giudicante di intervenire in tal senso per scongiurare l'azione esecutiva sull'unica abitazione principale della parte nell'interesse soprattutto dei due minori con disabilità ai quali garantire un tetto.

Si allegano i documenti suindicati prodotti dalla parte.

Cosenza, li 25/02/2023.

IL GESTORE DELLA CRISI
Dott.ssa Caterina Bruno

Firmato digitalmente da: BRUNO CATERINA
Data: 27/02/2023 11:23:34

